



COMUNE DI BISACQUINO (PA)

ORDINANZA N. 55 del 11/08/2010

Oggetto: RADIO-TV E PICCOLI TRATTENIMENTI NEI PUBBLICI ESERCIZI.

IL SINDACO

Vista la circolare della Questura di Palermo in data 28/07/2010;

Ritenuto necessario provvedere a disciplinare l'esercizio delle attività quali piccoli trattenimenti ed altre attività di svago complementari a quelle di somministrazione, al fine di garantire in ogni caso il rispetto dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica, disponendo apposite prescrizioni e limitazioni in conformità alla legge;

Atteso che l'art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha attribuito ai Comuni le funzioni previste dagli artt. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S. e che la Regione Siciliana, competente in materia non ha legiferato in merito;

RILEVATO:

- che il Ministero dell'Interno in conformità a quanto disposto dalla Cassazione Penale, con sentenza 10234 del 21 ottobre 1996, ha ritenuto esenti dalla disciplina di cui all'art. 68 gli spettacoli e i trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza perciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne configurano la trasformazione in un locale di pubblico spettacolo;
- che per piccolo trattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- che nel locale o all'esterno di questi non si riscontrino spazi espressamente allestiti ad attività di spettacolo e/o ballo destinati agli avventori (ad esempio: piste da ballo o sedie disposte a platea);
- che l'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- che l'ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte quali biglietto d'ingresso, sottoscrizione per un'affiliazione o abbonamento, obbligo di consumazione, sovrapprezzo nelle consumazioni;
- che non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass media, biglietti d'invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;

VISTI:

- l'articolo 68 del TULPS (R.D. 18.6.1931, n. 773) con il quale viene disposto che senza licenza non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti...;
- l'articolo 69 del TULPS, con il quale viene tra l'altro disposto che "senza licenza dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza è vietato dare audizioni all'aperto";
- l'art. 124 del Reg. al TULPS (R.D. 06.05.1940 N. 635) con il quale viene disposto che sono soggetti alla licenza, a termine dell'art. 69, gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi;

VISTO il TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali);
VISTO lo Statuto Comunale;

Quale Autorità Locale di P.S.,

ORDINA

1. L'effettuazione di piccoli trattenimenti esercitata per motivi di opportunità strettamente funzionali all'attività economico-commerciale dell'esercizio **È CONSENTITA** con licenza del Sindaco nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni della presente ordinanza.
2. Il dirigente dell'area Attività Produttive procederà all'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni suindicate, per l'effettuazione nei pubblici esercizi di piccoli trattenimenti. Le autorizzazioni rilasciate sono sempre e in qualsiasi momento revocabili per motivi di interesse e di ordine pubblico. La licenza rilasciata è permanente ma l'effettuazione dei trattenimenti deve avere comunque carattere di occasionalità e temporaneità e non può diventare permanente o continuativa.
3. Fatta salva l'applicazione della Legge Penale, la violazione delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza ai sensi dell'art. 9 del TULPS è punita con le sanzioni previste dall'art. 17 e seguenti del TULPS. Per la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, non specificatamente punite dalla Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,29 a Euro 516,46.
4. In caso di accertato inquinamento acustico o di reiterato disturbo alla quiete pubblica, si potrà procedere alla riduzione dell'orario di esercizio dell'attività, fatte salve le sanzioni previste da particolari disposizioni di legge. Le autorizzazioni sono valide solamente per il locale e per il tempo indicati ed immediatamente revocabili per motivi di sicurezza e/o di ordine pubblico. In qualsiasi momento in caso di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buonc costume, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono ordinare la sospensione o la cessazione dell'intrattenimento e se occorre, lo sgombero del locale. L'attività deve essere sempre svolta nel rispetto di tutte le norme di legge connesse al pubblico esercizio dove è esercitata.
5. Per le richieste, le comunicazioni e le autorizzazioni dovranno essere utilizzati gli appositi modelli allegati. La domanda di autorizzazione va presentata in bollo almeno 5 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'attività. L'autorizzazione è rilasciata in bollo. La presente ordinanza abroga e sostituisce le precedenti ordinanze in materia, ed è notificata ai titolari di pubblici esercizi.

6. Prescrizioni, obblighi e limitazioni

- a) gli apparecchi televisivi non devono essere visibili dalla pubblica via e devono essere tenuti a volume moderato. In ogni caso il suono non deve arrecare disturbo al vicinato; Gli intrattenimenti musicali all'aperto non possono avere inizio prima delle ore 21.00. Il volume della musica deve essere sempre contenuto e devono essere rispettati i limiti previsti per le emissioni sonore di cui all'art. 6 D.P.C.M. 01/03/1991 - D.P.C.M. 14.11.1997 e dalla legge 447/1995, eventuali deroghe devono essere espressamente richieste ed autorizzate previo parere dell'A.S.L. competente;
- b) l'uso di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili all'interno del locale è consentito fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio; quando le porte sono mantenute aperte, l'uso deve cessare entro le ore 24.00; apparecchi di karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, ed altre attività con impianti rumorosi devono cessare alle ore 24.00; i piccoli trattenimenti musicali, ove autorizzati, devono cessare entro le ore 01:00;
- c) durante le trasmissioni radio-tv o i piccoli intrattenimenti, le luci dell'esercizio non devono essere spente o attenuate e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione degli arredi, per evitare che si trasformi a tutti gli effetti in un locale di pubblico spettacolo. Devono inoltre essere evitati gli affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica;

- d) agli avventori non deve essere richiesto alcun compenso per la visione dei programmi o l'audizione dei concertini, sia sotto forma di biglietto di ingresso sia di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
- e) qualsiasi forma di intrattenimento deve essere esercitata con osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza, nonché di tutte quelle vigenti in materia urbanistico-edilizia, di destinazione d'uso dei locali, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi;
- f) qualora la tipologia dell'intrattenimento o la predisposizione di sale e/o auditori ecceda i limiti imposti tale da poter essere assimilata al locale di pubblico spettacolo il titolare deve richiedere e ottenere l'agibilità di cui all'art. 80 del TULPS; è vietato pubblicizzare all'esterno gli avvenimenti di intrattenimento disgiuntamente dalla pubblicità dell'attività di somministrazione; non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini dell'attività di trattenimento; il titolare dell'attività ha in ogni caso la piena responsabilità del rispetto delle norme vigenti, anche per le attività di intrattenimento;
- g) l'effettuazione di piccoli trattenimenti che non comportano attività rumorosa, come ad esempio l'esposizione di opere artistiche e/o la presentazione di libri, prodotti, ecc. può essere effettuata senza limite di giornate nell'arco di 365 giorni;
- h) il titolare dovrà munirsi ed esibire ad ogni controllo la certificazione di idoneità e conformità a regola d'arte degli impianti utilizzati, nonché la regolarizzazione degli adempimenti e denunce SIAE;
- i) finché non sarà applicata la zonizzazione acustica all'interno dei territori comunali, in caso di accertata violazione o reiterato disturbo alla quiete pubblica potrà trovare applicazione l'articolo 659 del codice penale: *«Chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a Euro 309,87» «si applica l'ammenda da Euro 103,29 a Euro 516,45 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorità».*

7. A norma dell'art. 8 della legge 241/90 come recepita nella regione siciliana con l.r. n. 10/91 si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Area attività economiche e produttive. A norma della medesima legge si rende noto altresì che chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso contro la presente ordinanza davanti al T.A.R. della Sicilia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Si dispone altresì la pubblicazione all'albo pretorio e la pubblicità nei consueti modi di diffusione, nonché l'invio di copia della presente alla polizia municipale, alla locale Stazione Carabinieri e al Commissariato P.S. di Corleone.

Dalla Sede Municipale, lì **11/08/2010**

IL SINDACO
dr. Filippo CONTORNO

(IN BOLLO)

**ISTANZA PER EFFETTUARE TRATTENIMENTI MUSICALI
IN PUBBLICO ESERCIZIO**

**AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BISACQUINO
VIA STAZIONE , 24 90032 BISACQUINO (PA)**

Il sottoscritto _____ nato il
_____ a _____ C.F. _____
residente a _____ via _____ n.
_____ in qualità di: titolare legale rappresentante della società
_____ del pubblico esercizio avente autorizzazione n.
_____ del _____ all'insegna _____
con locali siti in via _____ n. _____
ai sensi della Ordinanza Sindacale nr. 55 del 11/08/2010 di cui dichiara di aver preso piena
conoscenza

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione per effettuare piccoli trattenimenti musicali.

A tal fine, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni,

DICHIARA

- che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.
- di non superare i limiti previsti da D.P.C.M. 1/3/91 e 14.11.1997 (norme sull'inquinamento acustico) legge 447/1995;
- che l'attività di intrattenimento è complementare ed accessoria e non è prevalente a quella di somministrazione;
- che non vengono allestiti appositi locali esclusivamente destinati a tale attività;
- che non verrà modificata l'originale disposizione degli arredi e che l'installazione ed il funzionamento degli strumenti saranno effettuate nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, di sorvegliabilità dei locali e nel rispetto delle normative vigenti;
- che non sarà percepito alcun compenso da parte degli avventori per l'intrattenimento sia sotto forma di biglietto di ingresso sia di maggiorazione del prezzo delle consumazioni né in altra forma;
- che verrà regolarizzato il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti (SIAE) come

previsto dalla normativa vigente in materia;

- che la documentazione relativa alle norme tecniche degli impianti è a disposizione del personale di vigilanza presso la sede dell'esercizio;
- che non viene effettuata alcuna forma di richiamo pubblicitario all'esterno dei locali dell'esercizio;

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dichiara di aver preso conoscenza di quanto segue:

1. Lo svolgimento dell'attività deve avvenire nel pieno rispetto delle normative e regolamenti vigenti in materia, del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
2. E' fatto obbligo di osservare l'Ordinanza nr. 55 del 11/08/2010.
3. E' fatto obbligo di osservare le disposizioni contenute nella Legge 26 Ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
4. E' fatto obbligo di osservare le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 Aprile 1999, n. 215: "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".
5. I sistemi di sicurezza e gli impianti di sicurezza dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, così come le vie d'esodo dovranno essere conservate sempre libere da qualsiasi ostacolo.
6. L'attività principale deve rimanere quella di pubblico esercizio di somministrazione rispetto al quale i trattenimenti musicali e/o i piccoli spettacoli costituiscono un'attività complementare.
7. Per i trattenimenti in oggetto non devono essere impiegate attrezzature e strutture tali da configurare una trasformazione del pubblico esercizio in locale di pubblico trattenimento (per esempio con l'installazione di palchi, piste da ballo, platee, ecc.).
8. E' fatto divieto di trasformare il locale in sala di trattenimento danzante.
9. E' fatto obbligo di evitare affollamenti del locale che possano mettere in pericolo la pubblica incolumità.
10. L'autorizzazione ha validità esclusiva per i locali sopra indicati e deve essere esposta ed esibita ad ogni richiesta da parte degli organi preposti alla vigilanza unitamente all'eventuale documentazione richiesta ed al nulla osta della SIAE.

ALLEGA:

- Copia documento di riconoscimento
- Marca da bollo per la licenza.

Addì, _____

Firma



IL SINDACO DEL COMUNE DI BISACQUINO (PA)

QUALE AUTORITA' LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA

VISTA l'istanza con la quale il sig. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____, chiede l'autorizzazione a tenere "Piccoli Intrattenimenti Musicali" all'interno dell'esercizio pubblico per somministrazione alimenti e bevande denominato " _____" sito a Bisacchino in via _____ n. _____;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 69 TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. modifiche e integrazioni e 124 del relativo Regolamento di esecuzione del 06/05/1940 n. 635;


AUTORIZZA

Il sig. _____ sopra indicato ad effettuare piccoli intrattenimenti musicali o canori che facciano da sottofondo all'attività di somministrazione, a volume particolarmente basso, all'interno dell'esercizio pubblico denominato _____ sito a Bisacchino in Via _____ n. _____, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia e alle seguenti condizioni di esercizio:

- l'attività di intrattenimento sia complementare (accessoria e secondaria) a quella di somministrazione;
- l'ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste, prevedibili o occulte, quali: biglietto d'ingresso, sottoscrizione per un'affiliazione o abbonamento, obbligo di consumazione, sovrapprezzo sulle consumazioni;
- nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, palchi o attrezzature aggiuntive);
- non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass media, biglietti d'invito, in modo che l'avventore si indirizzi nel locale per la sola attività di somministrazione;
- gli intrattenimenti devono avere termine entro le ore 01:00;
- è fatto assoluto divieto di trasformare l'esercizio in sala per pubblici trattenimenti danzanti e spettacoli musicali.

La presente autorizzazione ha carattere permanente ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311; è valida soltanto per il locale in essa indicato ed è revocabile in qualsiasi momento in caso di abuso, per inosservanza delle prescrizioni imposte o per motivi di ordine, moralità e sicurezza pubblica, salvo ogni eventuale azione penale.

Bisacchino, li _____



IL SINDACO